

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
Provincia di VITERBO

* * *

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E
L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI IN
MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

* * *

APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 30.10.1998.

RIPUBBLICATO in data 11.05.2000.

Indice

Introduzione

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Responsabile dell'imposta
- Art. 3 Autore della violazione
- Art. 4 Principio di legalità
- Art. 5 Concorso di violazioni e continuazione
- Art. 6 Contestazione delle sanzioni
- Art. 7 Irrogazione immediata
- Art. 8 Mancato o tardivo pagamento del tributo
- Art. 9 Ravvedimento
- Art. 10 Riscossione della sanzione
- Art. 11 Misure cautelare
- Art. 12 Cessione di azienda
- Art. 13 Sanzioni accessorie
- Art. 14 Disposizioni transitorie

Allegato A - Misura delle sanzioni

Tabella 1 - I.C.I.

Tabella 2 - I.C.I.A.P.

Tabella 3 - Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni

Tabella 4 - T.O.S.A.P.

Tabella 5 - T.A.R.S.U.

Introduzione

Il presente regolamento è rivolto ad applicare nel campo della fiscalità locale la nuova disciplina relativa alle sanzioni amministrative in materia tributaria, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473, alle quali si fa espresso rinvio per qualsiasi aspetto non previsto nello stesso regolamento.

Al tempo stesso il presente Regolamento, riprende e specifica la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 29/06/98, con la quale si erano fissati i criteri guida per la determinazione delle sanzioni tributarie e della loro entità.

Nel regolamento la nuova disciplina è stata applicata corredandola, nei limiti che la stessa legge consente, alle peculiari caratteristiche dei tributi locali, alla normativa che regola i rapporti fra gli organi e gli uffici dei Comuni, alla struttura organizzativa dei medesimi uffici comunali nonché in relazione alla natura diretta del rapporto esistente fra i cittadini-contribuenti e l'amministrazione locale.

In particolare:

- a) l'applicazione del principio del favor-rei (art. 4, c. 3 e 4), è regolata in modo che siano confrontate le leggi susseguitesi nel tempo in relazione alla sanzione complessivamente irrogabile in base a ciascuna di esse. Da tale confronto è esclusa l'applicazione della definizione agevolata in base alla normativa di riforma, essendo istituito che attiene al procedimento di irrogazione: una diversa interpretazione renderebbe inapplicabile il confronto, posto che la riduzione ad $\frac{1}{4}$ della sanzione è effettuata in relazione ad un comportamento facoltativo del trasgressore (il versamento entro 60 giorni dalla notifica);
- b) i criteri di determinazione delle sanzioni sono stati definiti in conformità alle finalità sopra espresse, per rendere concretamente applicabile quanto stabilito dall'articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, avuto riguardo anche all'esigenza di applicare misure ridotte della sanzione nei casi di violazioni che non sono da considerarsi particolarmente gravi, e nei casi in cui il trasgressore abbia inteso limitare il danno cagionato dal suo comportamento o, comunque, favorito l'attività accertativa;
- c) la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione (art. 5), in conformità alle recenti modifiche apportate all'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, deve considerarsi applicabile ai tributi locali limitatamente alla sussistenza delle particolari condizioni dalla stessa indicate. In ogni caso, per non determinare misure di sanzioni troppo elevate si è preferito adottare i limiti minimi previsti dalle modifiche al decreto;
- d) in merito alla procedura di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 16 del decreto n. 472/1997, è stato indicato il procedimento che, anche in relazione a quanto previsto dalla relazione governativa che accompagna il decreto stesso, risulta più coerente, garantendo all'ente ed allo stesso contribuente l'applicazione di norme, per quanto possibile, chiare e semplici. In particolare è previsto che nel medesimo arco di tempo (60 giorni dalla notificazione), il contribuente possa attivarsi in uno dei modi previsti dalle lettere a), b) e c), del terzo comma dell'art. 6 del regolamento, ovvero l'ente proceda alla riscossione della sanzione se, decorso tale termine, il soggetto interessato non si sia attivato. Tale soluzione risulta conforme a quanto previsto dal citato articolo 16 del decreto, in riferimento ai commi 3, 4 e 6;
- e) è stato previsto che l'irrogazione immediata della sanzione sia effettuata per le fattispecie di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento. In particolare quanto previsto dall'articolo 8 consente di notificare al contribuente un atto nel quale risulti evidenziata anche la sanzione evitando che la stessa sia immediatamente iscritta a ruolo. Ciò risulta, oltre che opportuno, anche legittimo in considerazione del primo comma dell'art. 17 del D.Lgs. n. 472/1997, il quale prevede l'irrogazione immediata per «le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono» come, appunto, quelle legate all'omesso o tardivo pagamento;
- f) nel disciplinare la riscossione della sanzione (art. 10), si è cercato di prevedere ogni modalità che possa, ove ne ricorrano le condizioni, agevolare il contribuente;
- g) il termine previsto dall'articolo 12 del regolamento per il rilascio del certificato di cui al terzo comma dell'art. 14 del decreto n. 472/1997, è stato determinato in modo da renderlo omogeneo a quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce gli indirizzi ed i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti le violazioni della normativa in materia di entrate tributarie del Comune in base alle disposizioni previste per i singoli tributi, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, e successive modificazioni, ed alle altre disposizioni di legge vigenti.

2. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si applicano le norme recate dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, e dei provvedimenti che disciplinano ciascun tributo comunale. La misura delle sanzioni applicabili sono indicate nelle tabelle dell'allegato A al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa sono aggiornati in conformità a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 2
Responsabile dell'imposta

1. Il responsabile dell'imposta designato, è competente all'emanazione dei provvedimenti ed all'attivazione delle procedure inerenti l'irrogazione delle sanzioni.

2. Il responsabile dell'imposta determina l'entità della sanzione da irrogare per le diverse fattispecie di violazione in base agli indirizzi ed ai criteri stabiliti nel presente regolamento, ed in conformità alle disposizioni di legge applicabili per ciascun tributo comunale.

Art. 3
Autore della violazione

1. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

2. Le violazioni riferite da disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, se commesse dopo il 1 ° aprile 1998.

3. L'individuazione dell'autore della violazione è effettuata in conformità agli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni; si applicano altresì le disposizioni previste per l'individuazione degli altri soggetti obbligati, anche solidalmente, al pagamento della sanzione.

Art. 4

Principio di legalità

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

4. Nell'applicazione del precedente terzo comma occorre considerare l'entità della sanzione disposta da ciascuna legge, ivi compresi interessi ed addizionali, ove previsti. La sanzione è irrogata con il procedimento previsto dall'art. 6 (Contestazione delle sanzioni) o dall'art. 7 (Irrogazione immediata), ivi compreso quanto stabilito in caso di definizione agevolata.

Art. 5

Concorso di violazioni e continuazione

1. È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata di $\frac{1}{4}$ chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi locali differenti ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo dovuto.

2. Alla sanzione prevista dal comma precedente soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

3. Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi, la sanzione base alla quale riferire la maggiorazione di cui al primo comma è aumentata della metà.

4. Nei casi previsti dal precedente, articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

Art. 6

Contestazione delle sanzioni

1. Il Comune notifica atto di contestazione delle sanzioni con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.

2. L'atto di contestazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Se la notificazione è stata eseguita entro tale data ad almeno uno degli autori o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno.

3. Il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, entro 60 giorni dalla notificazione possono alternativamente:

- a) definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore a un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata è applicabile alle sole violazioni per le quali è prevista dalla disciplina di ciascun tributo; la sua applicazione impedisce l'irrogazione, da parte del Comune, delle eventuali sanzioni accessorie;
- b) produrre al Comune deduzione difensive. Il Comune decide in merito a tali deduzioni e nel caso che le ritenga fondate modifica od annulla l'atto di contestazione. Nel caso in cui le deduzioni non siano ritenute fondate, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga le sanzioni con atto motivato, a pena di nullità, anche in relazione al contenuto delle deduzioni presentate;
- c) proporre ricorso alla competente commissione tributaria ovvero, per i tributi rispetto ai quali non sussiste la loro giurisdizione, nei modi previsti dall'articolo 18, comma 2, del D.Igs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Nel caso in cui il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido non si siano attivati in uno dei modi indicati alle lettere precedenti entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, il Comune procede alla riscossione delle sanzioni irrogate.

Art. 7

Irrogazione immediata

1. Le sanzioni collegate al tributo al quale si riferiscono possono essere irrogate senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità, notificato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello

in cui è avvenuta la violazione, o nel minor termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.

2. Il procedimento di cui al primo comma è attivato dal responsabile dell'imposta, limitatamente alle sanzioni collegate all'ammontare del tributo, ove lo stesso ritenga opportuno, per motivi di funzionalità, speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, provvedere all'irrogazione delle sanzioni contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, e quando la sanzione si riferisce al mancato o tardivo versamento del tributo.

3. Il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, possono definire la controversia in modo agevolato con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore a un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento.

4. Contro il provvedimento di cui al primo comma è ammesso ricorso in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 8

Mancato o tardivo pagamento del tributo

1. Per la violazione consistente nel mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato.

2. La sanzione di cui al primo comma è ridotta ad un ottavo se il pagamento viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore od i soggetti obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo e degli interessi.

3. La sanzione è applicata in base al procedimento di cui all'art. 7 (*Irrogazione Immediata*), fatta eccezione per quanto previsto dal terzo comma in materia di definizione agevolata.

4. La sanzione prevista nel presente articolo non si applica quando il versamento è stato tempestivamente eseguito ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 9

Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un ottavo del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;
- b) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché degli interessi.

3. Le singole leggi ed atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

Art. 10

Riscossione della sanzione

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

2. Non è dovuto il pagamento di sanzioni di importo inferiore a L. 20.000 (ventimila), in applicazione dell'articolo 17, comma 88, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il Comune può eccezionalmente consentire il pagamento della sanzione in rate mensili fino ad un massimo di trenta, su richiesta dell'interessato che si trovi in particolari condizioni economiche disagiate ai sensi della normativa relativa al Reddito Minimo di Inserimento.. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Il trasgressore, in ogni momento, può estinguere il debito residuo in unica soluzione.

4. La somma irrogata a titolo di sanzione, anche nel caso di pagamento rateale, non produce interessi.

5. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.

Art. 11

Misure cautelari

1. In base all'atto di contestazione od al provvedimento di irrogazione della sanzione già notificato, il Comune, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito può chiedere con istanza motivata al Presidente della commissione tributaria provinciale, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.

2. Il Comune deve notificare l'istanza di cui al primo comma, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi. Nel caso in cui non sussista giurisdizione delle commissioni tributarie, l'istanza deve essere presentata al tribunale territorialmente competente in ragione della sede del Comune.

Art. 12

Cessione di azienda

1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo di azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti del Comune per i tributi di sua competenza.

3. Il cessionario può richiedere al Comune un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il Comune è tenuto a rilasciare entro trenta giorni dalla richiesta il certificato che, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il medesimo certificato non sia rilasciato dall'ente entro il termine predetto.

Art. 13

Sanzioni accessorie

1. Le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti dalla disciplina applicabile a ciascun tributo.

2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione ed ai limiti minimi e massimi della sanzione principale.

Art. 14

Disposizioni transitorie

1. I procedimenti in corso alla data del 1 ° aprile 1998, salvo i casi in cui le sanzioni siano state già iscritte a ruolo, possono essere definiti, quanto alle sanzioni, entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 28 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in solido, con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. È comunque esclusa la ripetizione di quanto pagato.

2. Gli indirizzi ed i criteri indicati nel presente regolamento sono applicabili fino all'entrata in vigore di norme di legge o di disposizioni dei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che risultino con gli stessi incompatibili.

3. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere specifiche disposizioni, con effetto dal 1 ° gennaio successivo alla loro approvazione, volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni, nonché la possibilità di ridurre le sanzioni; in tal caso si applica il precedente secondo comma.

4. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione a seguito di formale deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 32 comma 2 della legge 08/06/1990 n. 142, vistata di legittimità da parte dell'Organo regionale di Controllo, competente ai fini dell'integrazione dell'efficacia e per l'esecutività.

I.C.I. Imposta comunale sugli Immobili
(art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504)

Violazione	Sanzione	
Omesso versamento dell'imposta	Disciplina previgente (1) 20% dell'imposta non versata (comma 1)	Disciplina vigente dal 1.4.1998 30% dell'imposta non versata (art. 13, commi 1 e 2, D.Lgs 18.12.1997, n. 471)
Tardivo versamento dell'imposta	20% dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 10% se il versamento è effettuato entro 5 giorni (comma 1) -	30% dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 3,75%, se il versamento è effettuato entro 30 giorni (art. 13, c. 1, lett. a), DIgs. 18.12.1997, n. 472)
Omessa presentazione della denuncia	Ulteriore soprattassa del 50% dell'imposta non versata (comma 2)	200% del tributo dovuto importo minimo L. 100.000 (comma 1)
Tardiva presentazione della denuncia	Ulteriore soprattassa del 20% dell'imposta non versata, ridotta al 5% se presentata entro 30 giorni (comma 2)	12,5% se presentata entro 30 giorni (art. 13, c. 1, lett. d), D.Lgs 18.12.1997, n. 472)
Denuncia infedele	Ulteriore soprattassa del 50% dell'imposta non versata (comma 2)	50% della maggiore imposta dovuta (comma 2), ridotta ad un sesto se la regolarizzazione avviene entro i termini di cui all'art. 13, c. 1, lett. c), DIgs. 18.12.1997, n. 472
Errore formale	Da L. 20.000 a L. 200.000 (comma 3)	L. 100.000 (comma 3), ridotta a L. 12.500 se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'errore (art. 13, c. 1, lett.b), D.Lgs. 18.12.1997, n.472) se la regolarizzazione avviene entro 3 mesi dall'errore, senza che incida sulla determinazione e sul pagamento del tributo, la sanzione non è applicata (art. 13 comma 4 D. Lgs. 18.12.1997, n. 472)

Sulle somme relative al tributo dovuto o non versato si applicano gli interessi nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto (Legge 146/98)

I.C.I.A.P. Imposta comunale imprese, arti e professioni
(art. 5, D.L. 2 marzo 1989, n. 66)

Violazione	Sanzione	
	Disciplina previgente (2)	Disciplina vigente dal 1.4.1998
Omesso o parziale versamento dell'imposta	20% dell'imposta non versata (comma 3)	30% dell'imposta non versata (art. 13, c. 1 e 2, del D.Lgs. 18.12.1997, n. 471)
Tardivo versamento dell'imposta	20% dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 10% se il versamento è effettuato entro 5 giorni (comma 3)	30% dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 3,75% se il versamento è effettuato entro 30 giorni (art. 13, c. 1, lett. a), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472)
Omessa presentazione della denuncia	50% dell'imposta (comma 1)	200% dell'ammontare del tributo dovuto, importo minimo L. 200.000 (comma 1)
Tardiva presentazione della denuncia	20% dell'imposta, ridotta al 5% se il ritardo non supera i 30 giorni (comma 1)	12,5% se presentata entro 30 giorni (art. 13, c. 1, lett. d), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472)
Denuncia infedele	50% della differenza tra l'imposta imposta dovuta e liquidata (comma 2)	50% della maggiore dovuta (comma 2), ridotta ad un sesto se la regolarizzazione avviene entro i termini di cui all'art. 13, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472
Errore formale, non incidente sull'ammontare dell'imposta	Da L. 20.000 a L. 100.000 (comma 4)	L. 100.000 (comma 3), ridotta a L. 12.500 se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'errore (art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472) se la regolarizzazione avviene entro 3 mesi dall'errore, senza che incida sulla determinazione e sul pagamento del tributo, la sanzione non è applicata (art. 13 comma 4 D.Lgs. 18.12.97, n. 472).

Sulle somme relative al tributo dovuto o non versato si applicano gli interessi nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto (Legge 146/98).

Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni
(art. 23, ALgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Violazione	Sanzione	
Omesso versamento dell'imposta	Disciplina previgente (3) 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso (comma 2)	Disciplina vigente dal 1.4.1998 30% dell'imposta non versata (art. 13, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18.12.1997, n. 471)
Tardivo versamento dell'imposta	20% dell'imposta o diritto il cui pagamento è ritardato, ridotta al 10% se eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, ovvero al 5% se eseguito entro 30 giorni dalla scadenza (comma 3)	30% dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 13,75%, se il versamento è effettuato entro 30 giorni (art. 13, c. 1, letta), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472).
Omessa presentazione della dichiarazione	Soprattassa pari all'imposta o diritto dovuti (comma 1)	200% dell'imposta o diritto dovuti, importo minimo L. 100.000 (comma 1)
Tardiva presentazione della dichiarazione	Soprattassa pari all'imposta o diritto dovuti, ridotta al 25% se presentata entro 30 giorni dalla scadenza (comma 3)	12,5% se è presentata entro 30 giorni (art. 13, c. 1, lett. d), DIgs. 8.12.1997, n. 472)
Denuncia infedele	Soprattassa pari all'imposta o diritto dovuti (comma 1)	50% della maggiore imposta dovuta (comma 2), ridotta al 8,33% se la regolarizzazione avviene entro i termini di cui all' art. 13, c. 1, lett. c), DIgs. 18.12.1997, n. 472
Errore formale, non incidente sull'ammontare dell'imposta		L. 100.000 (comma 2), ridotta a L. 12.500 se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'errore (art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs.18.12.1997, n. 472) se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'errore, senza che incida sulla determinazione e sul pagamento del tributo, la sanzione non è applicata (art. 13 comma 4 D. Lgs. 18.12.97, n. 472)

Sulle somme relative al tributo dovuto o non versato si applicano gli interessi nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto (Legge 146/98)

T.O.S.A.P. Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
(art. 53, ALgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Violazione	Sanzione	
Omesso versamento della tassa	Disciplina previgente (4) 20% della tassa dovuta (comma 2)	Disciplina vigente dal 1.4.1998 30% della tassa non versata (art. 13, commi 1 e 2, del D.Lgs 18.12.1997, n. 471)
Tardivo versamento della tassa	20% della tassa dovuta (comma 2), ridotta al 10% se il versamento è effettuato entro 30 giorni (comma 3)	30% della tassa tardivamente versata, ridotta al 3,75%, se il versamento è effettuato entro 30 giorni (art. 13, c. 1, lett. a), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472)
Omessa presentazione della denuncia	100% della tassa dovuta (comma 1)	200% della tassa dovuta, importo minimo L. 100.000 (comma 1)
Tardiva presentazione della denuncia	100% della tassa dovuta (comma 1), ridotta al 50% se presentata entro 30 giorni	12,5% se presentata entro 30 giorni (art. 13, c. 1, lett. d), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472)
Denuncia infedele	100% della maggiore tassa dovuta (comma 1)	50% della maggiore tassa dovuta (comma 2), ridotta al 8,33% se la regolarizzazione avviene entro i termini di cui all'art. 13, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472
Errore formale, non incidente sull'ammontare della tassa		L. 100.000 , (comma 2) ridotta a L. 12.500 se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'errore (art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472) se la regolarizzazione avviene entro 3 mesi dall'errore, senza che incida sulla determinazione e sul pagamento del tributo, la sanzione non è applicata (art. 13 comma 4 DLgs. 18.12.97, n.472)

Sulle somme relative al tributo dovuto o non versato si applicano gli interessi nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto (Legge 146/98)

Allegato A Tabella 5

TA.R.S.U. Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (art. 76, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Violazione	Sanzione	
Omessa presentazione della denuncia	Disciplina previgente (5) 50% del tributo complessivamente dovuto (comma 1)	Disciplina vigente dal 1.4.1998 200% della tassa o maggiore tassa dovuta, con un minimo di L. 100.000 (comma 1)
Tardiva presentazione della denuncia	20% se presentata con ritardo superiore al mese, ridotta al 5% se presentata entro un mese prima dell'accertamento (comma 1)	12,5% se presentata entro 30 giorni (art. 13, c. 1, lett. d, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472)
Denuncia infedele	50% della differenza tra la tassa dovuta e quella liquidata, se la denuncia è infedele per oltre $\frac{1}{3}$ della tassa dovuta (comma 2)	50% della maggiore tassa dovuta (comma 2), ridotta al 8,33% se la regolarizzazione avviene entro i termini di cui all'art. 13, c. 1, lett.c), D. Lgs. 18 Dicembre1997,n.472
Errore formale	Da L. 50.000 a L. 150.000 (comma 3)	L. 50.000 (comma 2), ridotta a L. 6.250 se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'errore (art. 13, c. 1,lett.b), D. Lgs. 18 Dicembre1997, n. 472 se la regolarizzazione avviene entro 3 mesi dall'errore, senza che incida sulla determinazione e sul pagamento del tributo, la sanzione non è applicata (art. 13 comma 4 D. Lgs. 18.12.97, n.472)

Sulle somme relative al tributo dovuto o non versato si applicano gli interessi nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto (Legge 146/98).